



Osservatorio Sicurezza - Ordine Architetti di Bologna

Newsletter 09/16

1) Verifica periodica attrezzature: il decreto con il nuovo elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche

È un obbligo in capo a tutti i datori di lavoro mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature sicure.

Per ogni attrezzatura vanno verificati:

- la sicurezza di funzionamento
- il corretto utilizzo per l'incolumità dei lavoratori

Il datore di lavoro deve, quindi, sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII del Dlgs 81/2008 a verifiche periodiche.

Le modalità di verifica sulle attrezzature di lavoro e i criteri per l'abilitazione dei relativi soggetti verificatori sono stati definiti dal dm 11 aprile 2011.

Con comunicato pubblicato in Gazzetta, il Ministero del lavoro annuncia l'**adozione del nuovo elenco di soggetti abilitati** per l'effettuazione delle verifiche periodiche.

Il nuovo elenco è contenuto nel **decreto direttoriale del 9 settembre 2016** pubblicato in Gazzetta e che sostituisce integralmente il precedente elenco (decreto direttoriale del 18 marzo 2016).

Nel nuovo decreto sono presenti le tabelle relative all'elenco con:

- i soggetti abilitati
- i soggetti sospesi

L'iscrizione nell'elenco ha validità quinquennale. Inoltre, i soggetti abilitati sono tenuti a conservare tutti i documenti relativi all'attività di verifica per almeno 10 anni.

In allegato il comunicato su Gazzetta Ufficiale dell'elenco soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature e il decreto direttoriale.

Vedi all.sic.1

Fonte BibLus-net by ACCA <biblus-net@accasoftware.it>

2) Modifiche al Dlgs.81/08 s.m.i. : gli allegati 3A e 3B

Il 9 Agosto 2016 è entrato in vigore il Decreto del Ministero della Salute (di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali) del 12 Luglio 2016 " Modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e alle modalità di trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori". Il Decreto succitato apporta sostanzialmente le seguenti modifiche al decreto ministeriale 9 luglio 2012- "*Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.*":

- La trasmissione dell'allegato 3B "*Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori* " da parte del Medico Competente deve avvenire esclusivamente per via telematica e attraverso l'utilizzo dell'applicativo web del portale INAIL, escludendo, quindi, invii diretti ai locali Organi di Vigilanza delle ASL via email di file in formato excel e pdf ;
- Dall'Allegato 3A , viene abolita la firma del lavoratore sul certificato di idoneità e , contestualmente , della nota 13 in calce relativa allo stesso;
- L'Allegato 3B viene sostituito integralmente dal nuovo modello che riporta alcune variazioni riguardanti i dati che il Medico Competente dovrà inserire, a titolo indicativo e non esaustivo: l'inserimento dei "Rischi posturali" e l' inserimento delle nuove denominazioni "Accertamenti assunzione alcool " e "Accertamenti assunzioni sostanze stupefacenti".

Fonte www.punto sicuro - Vedi all.sic.2-3

3) Decreto Legislativo n. 159 del 01 Agosto 2016

Il 2 Settembre 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 159 del 01 Agosto 2016" *Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE*".

Il Decreto modifica:

- il Capo IV - Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300GHz) – del titolo VIII "Agenti Fisici "del D.Lgs 81/08 dall'articolo 206 all'articolo 212;
- l'Allegato XXXVI- Campi Elettromagnetici ;
- e il Capo VI - art. 219 - che riporta le sanzioni ;

Il Decreto contiene novità riguardo alle modalità di valutazione dei rischi generati dai campi elettromagnetici , alla definizione dei valori di azione (VA) e dei limiti di esposizione (VLE) e all'obbligo di informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza - (vedi nuovo art. .210 - bis)

Si allega il testo del testo del Decreto succitato

[Vedi all.sic.4](#)

4) Gestione delle interferenze: quando elaborare il DUVRI e il PSC?

Articolo tratto da punto sicuro del 24/09/2016.

Spesso sono stati posti quesiti e dubbi sulla gestione delle interferenze e sulla scelta di elaborare il DUVRI e/o il PSC. Ne parliamo con Fabrizio Lovato, presidente di Federcoordinatori. Quali documenti elaborare? DUVRI e PSC possono essere compresenti?

Come più volte rilevato sono ancora tanti i dubbi da parte degli operatori sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza. Una normativa sicuramente ricca e articolata, ma anche troppo frammentata e, spesso, di difficile interpretazione.

Ed una delle "zone oscure" sembra essere quella correlata alla **gestione delle interferenze** nei luoghi di lavoro... Come devono essere gestite? Con quali documenti? Con il Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze (**DUVRI**) e/o il Piano di Sicurezza e Coordinamento (**PSC**)?

Nei mesi scorsi ho partecipato (**Tiziano Menduto – redattore di Punto Sicuro – ndr-**) come conduttore della Tavola Rotonda finale ad un interessante workshop (PuntoSicuro era media partner dell'iniziativa) in cui si affrontava proprio il tema della gestione di appalti e interferenze con riferimento alla normativa e alla stesura di DUVRI e PSC: il workshop " **Articolo 26 e titolo IV del D.Lgs 81/08 a confronto nella gestione degli appalti**" organizzato il 14 luglio 2016 a Modena, nell'ambito del progetto " **A Modena la sicurezza sul lavoro, in pratica.**

Se uno degli obiettivi dell'incontro era fare chiarezza su questi temi, alla fine dell'evento, specialmente nel dibattito con il pubblico, si sono evidenziate alcune **differenze interpretative** della normativa. Differenze che mostrano come questo tema necessiti di ulteriori approfondimenti o, secondo alcuni relatori al workshop, di futuri interventi interpretativi/normativi che individuino, senza ombre, ambiti e soluzioni idonee.

Proprio per cercare di fare chiarezza su questi temi ho intervistato **Fabrizio Lovato**, presidente di Federcoordinatori, un sindacato dei coordinatori per la sicurezza del lavoro che era rappresentato a Modena da un consigliere nazionale del sindacato (Nicola Nicolini).

Prima di raccontare i commenti e le opinioni di Fabrizio Lovato, riporto, come promemoria di partenza, alcune indicazioni tratte dal documento Inail " **L'elaborazione del DUVRI - Valutazione dei rischi da interferenze**"(**vedi allegati – ndr**) curato da Raffaele Sabatino con la collaborazione di Andrea Cordisco.

Il documento vuole far chiarezza sulla **differenza esistente tra il DUVRI e il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)** e sulle eventuali problematiche che possono insorgere da "un'eventuale sovrapposizione dei due documenti":

- " il PSC si applica esclusivamente ai lavori edili e di genio civile nei quali sia prevista la presenza, anche non contemporanea, di più Imprese esecutrici. Il DUVRI e il PSC non sono quindi, assolutamente, lo stesso documento; essi, pur riferendosi ad aspetti analoghi afferenti alla sicurezza sul luogo di lavoro sono riferiti, il primo, a qualsiasi ambiente di lavoro, mentre il secondo, esclusivamente al cantiere edile";

- in alcuni casi "la stesura del PSC esonera da quella del DUVRI, pur tuttavia occorre precisare che anche nel cantiere edile, il PSC non sempre costituisce il documento unico per la pianificazione della sicurezza, dovendo essere comunque necessaria l'elaborazione del DUVRI. Esistono infatti molti casi in cui i documenti vanno redatti entrambi, occupandosi ciascuno della prevenzione e protezione dai rischi da interferenze nel cantiere".

Veniamo all'intervista a Lovato e partiamo dalle "differenze interpretative" per poi risalire verso problematiche più generali relative alla gestione delle interferenze.

Sappiamo che il DUVRI e il PSC sono documenti differenti che operano in contesti diversi. Secondo la sua esperienza di coordinatore ci sono dubbi sul fatto che un'attività possa o meno essere considerata un lavoro edile e di ingegneria civile con applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008?

Fabrizio Lovato: "No, nessun dubbio, la norma quando definisce un cantiere è chiara. È un cantiere temporaneo o mobile qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile".

Nel workshop si è parlato di DUVRI e PSC ricordando quando è necessario elaborare un documento o l'altro. Tuttavia ci sono casi in cui i due documenti potrebbero essere compresenti e, in qualche modo, sovrapporsi... In quali casi può succedere? E questa sovrapposizione è un errore normativo o ha una qualche effettiva funzione di prevenzione dei rischi?

FL: "È possibile che in determinate situazioni, si abbia la compresenza (non sovrapposizione) di entrambe i documenti: DUVRI e PSC. Basti pensare a lavori relativi ad interventi di manutenzione edile da eseguirsi all'interno di una struttura industriale che deve comunque continuare ad essere operativa. Per gestire la sicurezza all'interno del cantiere verrà elaborato il PSC mentre per gestire e coordinare la sicurezza tra l'azienda e il cantiere (il cantiere, non le singole aziende) verrà elaborato il DUVRI.

In nessun modo comunque i due documenti potranno essere sovrapposti in quanto il DUVRI è il documento iniziale che il Coordinatore tiene in considerazione mentre sta elaborando il PSC, e gli fornisce informazioni in merito allo stato dei luoghi e ai rischi presenti in cui il cantiere si dovrà insediare. Mentre nella fase esecutiva è lo strumento che consente al CSE il dialogo con il datore di lavoro committente ospitante. I due documenti non sono dunque sovrapponibili quanto piuttosto complementari!".

Per chiarire le cose faccio riferimento ad un esempio riportato nell'articolo " Gestione delle interferenze: normativa, dubbi e difficoltà delle imprese", uscito su Punto Sicuro

il 14 settembre scorso. Nell'articolo, riportando il contenuto di una relazione, si indica, ad esempio, che "quando il cantiere è ubicato presso una ditta che svolge l'attività lavorativa anche durante le opere del cantiere stesso, si ritiene che il PSC debba prendere in considerazione anche questo tipo di interazione rendendo, di fatto, inutile il DUVRI (il documento di valutazione dei rischi da interferenza che il datore di lavoro committente è tenuto a redigere in tutti gli altri casi di interferenza con altre attività). In questo caso, quindi, sarà il Coordinatore per la Progettazione che dovrà tenerne conto in fase di redazione del PSC, sarà quello incaricato della Esecuzione a verificare nel tempo, durante lo svolgimento dei lavori, che il piano venga rispettato, che sia adeguato all'effettiva situazione di rischio, che tutte le ditte presenti (e che influiscono sul cantiere) siano rispettose del piano stesso".

Tuttavia l'esempio riportato a mio parere è fuorviante in quanto caso "limite", ossia l'unica attività interferente nella mia azienda è il cantiere ... possibile, ma improbabile. Mi domando: l'azienda dell'esempio, non ha fornitori, manutentori o ospiti per la normale gestione della sua attività? Non ha imprese di pulizie, o aziende che fanno manutenzione agli impianti fissi (elettrico o idraulico), o il gestore del distributore delle bevande?

Si riportano anche alcune indicazioni tratte da una Linea guida INAIL:

- "Il DUVRI è redatto dal DLC, e non dalle Imprese o lavoratori autonomi, affidatarie del/dei contratto/i d'appalto, d'opera o di somministrazione (o "ordini d'acquisto" utilizzati per aggirare l'indicazione normativa, nda); questi ultimi dovranno in ogni caso cooperare onde permettere al DLC di evidenziare tutti i possibili rischi da interferenza e fornendo tutti i documenti attestanti l'idoneità tecnico professionale richiesti dall'art. 26;

- Il DUVRI deve essere redatto o aggiornato ogniqualvolta siano posti in essere dei contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, anche non formalizzati, che implicino la presenza di Imprese operanti all'interno dell'Azienda, anche se non si ravvisano particolari rischi da interferenza: in questo caso il documento dovrà evidenziare l'assenza di rischio (contratto cosiddetto non rischioso);

- Il DUVRI è un documento UNICO per tutti gli appalti e per questo DINAMICO, in quanto deve essere aggiornato in caso si ravvisino nuovi rischi da interferenza, all'ingresso di nuove Imprese, ove si presentino variazioni nella struttura e nella tecnologia delle varie Imprese, in caso di acquisto ed utilizzo di nuove attrezzature da parte dell'Azienda, ecc.”.

Come dicevo: è improbabile che l'esempio portato corrisponda alla realtà, e quindi se la gestione della prevenzione è vera, TUTTE le aziende hanno la necessità di gestire le interferenze. Certo il risultato di questa attività (il DUVRI) sarà piccolo o grande in relazione alla complessità della valutazione, ma la sua esistenza a mio giudizio è indubbia. Come è indubbio che tale documento diventi un documento d'ingresso del PSC che ad esso dovrà dedicare una parte specifica che riguarda il fondamentale scambio d'informazioni tra il datore di lavoro committente (con il DUVRI) e il coordinatore prima in progetto (con il PSC) e poi durante l'esecuzione per gli aggiornamenti.

Nel workshop modenese sono state sollevate infatti alcune perplessità riguardo alla possibile compresenza/sovrapposizione tra i due documenti. Lei cosa ne pensa? Dietro queste differenze di opinioni c'è una diversa interpretazione della normativa? Qual è la corretta lettura del secondo comma dell'articolo 96 del TU, comma che qualcuno potrebbe leggere come esonero dal DUVRI tutte le volte in cui esiste un PSC?

FL: “Ribadisco che i documenti non sono sovrapponibili in quanto ognuno ha la propria area di azione.

Nello specifico l'art. 96 (e siamo in Titolo IV – cantieri temporanei o mobili) vuole chiarire i confini di operatività dell'uno e dell'altro documento. Se stiamo parlando di Cantiere avremo il PSC e i POS come documenti di riferimento, ed è con le loro regole che ci si 'parla' all'interno del cantiere, non con il DUVRI. Se parliamo dell'esempio precedente (intervento edile all'interno di un sito industriale), in questo caso avremo il DUVRI (azienda-cantiere) quale documento di riferimento che interesserà le attività e le aree esterne al cantiere, ma limitrofe a questo e che possono avere un'interazione con esso”.

Accade spesso nei cantieri in cui lavorate che si debbano elaborare due diversi documenti, il DUVRI e il PSC? E laddove siano necessari entrambi ma, ad esempio, manca il DUVRI, cosa fa un coordinatore?

FL: “Sovente, e soprattutto in caso di ristrutturazioni o ampliamenti industriali e condominiali (quando c'è la presenza del custode dipendente), capita di avere entrambi i documenti.

Il DUVRI per il coordinatore è il documento iniziale che prende in considerazione per l'elaborazione del PSC e nel caso in cui non sia presente lo richiede al datore di lavoro committente”.

All'opposto nel caso di mere forniture di materiale ed attrezzature potrebbe non necessitare né DUVRI né POS. Anche in questo caso lei ritiene che sia corretto o siamo di fronte a una lacuna normativa? E come può essere garantita, in questo caso, una informazione reciproca sulle possibili interferenze?

FL: “La normativa non può (e non deve) regolamentare tutto, ma deve fissare i principi. Laddove non vi sia una norma specifica per la gestione in sicurezza di un'attività, quale può essere per esempio la fornitura di materiale in cantiere o la realizzazione delle campionature, il Coordinatore avendo chiari i principi di prevenzione può definire una, o più procedure che le imprese e i fornitori dovranno rispettare”.

Lasciamo da parte la norma e torniamo alle vostre esperienze.

In alcuni commenti sul nostro giornale si indica che il DUVRI passa “sopra la testa” degli interessati, è un “monumento di carta” del tutto inutile, volto solo a cercare di ridurre le responsabilità aziendali. Cosa potrebbe rendere questo monumento meno formale e più effettivo ed efficace?

FL: "Anzitutto occorre distinguere l'attività di 'valutazione dei rischi interferenti' dalla redazione del 'Documento di valutazione dei rischi interferenti'. Nella prima viene fatta la valutazione dei rischi ma non viene registrata da nessuna parte. Ciò non significa che il datore di lavoro non abbia adottato misure di sicurezza tali per i cui i lavoratori non risultino tutelati.

Nel secondo caso viene elaborato un documento che riporti la valutazione dei rischi interferenti con indicate tutte le misure di sicurezza da attuare ma ciò non implica che il datore di lavoro li abbia valutati o che attui quanto indicato.

Il fatto di produrre un 'monumento di carta', o un documento fine a se stesso, serve a dimostrare agli organismi di vigilanza che tale attività è stata effettuata. Se ci limitassimo a fare vedere il nostro buon operato, le modalità operative, gli apprestamenti messi a disposizione ma non presentassimo alcun documento scritto tutta la nostra 'buona condotta' non verrebbe presa in considerazione e non ci salverebbe da una sanzione.

La cultura della sicurezza deve essere le fondamenta del 'monumento' che ogni datore di lavoro deve predisporre e realizzare".

So che lei ha partecipato, come esperto, alla stesura dei nuovi modelli standardizzati/semplificati di POS/PSC e PSS. Non si è pensato a modelli standardizzati/semplificati di DUVRI?

FL: "C'è da dire che a differenza del PSC, POS e PSS per i quali l'All. XV del D.Lgs. 81/2008 e smi ne definisce i contenuti minimi, per il DUVRI non vi è questa precisazione.

Diversi enti, tra cui ricordiamo Regione Lombardia e Inail, hanno elaborato delle linee guida relative la redazione del DUVRI lasciando comunque al datore di lavoro committente la possibilità di elaborare il documento come meglio riteneva.

In fine, ma come si dice non per ultimo, dobbiamo ricordare che l'art.26 per la parte relativa al DUVRI è stata 'semplificata' dall'art. 32 del DL n.69 del 21.06.2013 recante 'disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia', infatti per i lavori a basso rischio in sostituzione del DUVRI è stata introdotta la figura dell'incaricato che però deve essere in possesso di formazione aggiornata, di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, di esperienza e competenza professionale, adeguata e specifica in relazione all'incarico ... un genio ! Che però per dare evidenza di assolvimento dell'incarico al suo datore di lavoro ... dovrà redigere un DUVRI! E se non lo fa spontaneamente glielo chiederà il datore di lavoro al fine di verificare il suo operato ... perché nel nostro paese (di apparenze) i fatti non sono sufficienti, ci voglio i documenti a provarlo".

Concludiamo infine con qualche considerazione.

Qual è l'attenzione, nelle aziende e tra i committenti, per adempimenti come DUVRI e PSC? I documenti vengono realizzati solo quando è un obbligo di legge o anche quando è necessario?

FL: "Capita, talvolta, che i datori di lavoro/committenti non siano a conoscenza degli obblighi di predisposizione del DUVRI e del PSC, non per disinteresse nel riguardo del tema sicurezza, ma semplicemente per ignoranza nei confronti della materia.

Occorre una maggiore informazione che come Federcoordinatori abbiamo cercato di fornire tramite l'istituzione dello "Sportello del committente" - attività di consulenza specialistica gratuita alla cittadinanza, ma che non ha trovato il supporto delle pubbliche amministrazioni".

E, infine, ritiene che sia utile un intervento interpretativo/normativo per togliere dubbi in merito a quali documenti elaborare per affrontare il rischio di interferenze?

FL: "No, tutt'altro! Ritengo che il legislatore debba fermarsi e non continuare ad emettere decreti attuativi e di specifica che fanno perdere il riferimento ai principi regolamentari di partenza.

Infine smettiamo di abusare della parola 'semplificazione' al fine di una ricerca utopistica della perfezione legislativa, perché: *'La perfezione si ottiene non quando non c'è più nulla da aggiungere, ma quando non c'è più niente da togliere'* (Antoine de Saint-Exupéry).

Si riporta uno dei commenti al contributo di cui sopra per opportuna conoscenza e valutazioni (ndr)

Commenti ing. Carmelo Catanoso

In uno stabilimento industriale, anche di medie dimensioni, ogni giorno possono essere presenti molte imprese che operano all'interno dello stesso per eseguire appalti di lavori, di servizi o di forniture, ciascuna con un proprio contratto.

Va preliminarmente ricordato che, a prescindere dall'esistenza o meno d'interferenze, l'art. 26 prevede, nei primi due commi, l'attuazione di una serie di obblighi da parte del datore di lavoro committente, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'interno della propria azienda o unità produttiva.

Se per l'esecuzione dei lavori si prevedono interferenze tra a) le attività, gli impianti, le strutture, ecc. del datore di lavoro committente e b) le imprese e tra le imprese presenti, allora il datore di lavoro committente deve procedere alla redazione del DUVRI.

Se però uno di questi appalti da affidare riguarda l'esecuzione di lavori edili o d'ingegneria civile, il regime da applicare non sarà più quello dell'art. 26 ma quello del Capo I del Titolo IV del D. Lgs. n° 81/2008.

Quindi, nella realtà, in uno stabilimento industriale potremmo avere N contratti d'appalto riguardanti lavori NON edili o d'ingegneria civile, dove i rischi interferenziali (tra le attività, impianti, strutture, ecc. del datore di lavoro committente e le imprese e tra le attività delle singole imprese), saranno governati con il/i DUVRI e un contratto d'appalto, riguardante lavori edili o d'ingegneria civile, che sarà gestito in regime d'applicazione del Capo I del Titolo IV.

Nell'ipotesi che l'appalto di lavori edili o d'ingegneria civile preveda la presenza anche non contemporanea di più imprese, il PSC redatto dal CSP, come previsto al p.2.2 dell'allegato XV, dovrà prendere in considerazione i rischi che dall'esterno del cantiere possono incidere sullo stesso e i rischi che dal cantiere possono essere trasferiti all'esterno di esso.

Le informazioni sui primi possono essere acquisite mediante una disamina preventiva del/i DUVRI effettuata dal CSP mentre i secondi devono essere oggetto di specifica comunicazione dal CSP verso il datore di lavoro committente affinché questi valuti l'eventuale necessità di aggiornamento del/i DUVRI che regolano, per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, il rapporto con le altre imprese che eseguono altre tipologie di lavori (impiantistici, pulizie, ecc.)

Ovviamente, se per l'esecuzione dei lavori edili o d'ingegneria civile, opererà un'unica impresa, si avrà un'applicazione "parziale" del Capo I del Titolo IV in quanto non sussisteranno gli obblighi di nomina del CSP e del CSE e la redazione del PSC e del FO; pertanto, le interferenze dovranno essere gestite con un DUVRI e l'unica impresa esecutrice dovrà comunque redigere il proprio POS.

In conclusione, all'interno dello stesso contratto d'appalto riguardante l'esecuzione di lavori edili o d'ingegneria civile, non potranno mai coesistere PSC e DUVRI.

Il PSC governerà le interferenze tra le lavorazioni all'interno del cantiere e prevedrà l'adozione delle misure per eliminare o contenere i rischi che:

1) dal cantiere vengono trasmessi all'esterno verso le attività del datore di lavoro committente e delle altre imprese presenti a vario titolo nello stabilimento e

2) dall'ambiente esterno al cantiere (e cioè dalle attività dello stabilimento e delle altre imprese presenti) vengono trasmesse al cantiere.

Il Datore di lavoro committente, tenendo conto di quanto indicato al punto 1), valuterà la necessità o meno di aggiornare il/i DUVRI.

Fonte www.punto sicuro

Vedi all.sic.5

APPROFONDIMENTI

La sicurezza stradale, un diritto per tutti: lavoratori e utenti

Ridurre il rischio stradale intervenendo sulle componenti Uomo-Veicolo-Spostamento del "sistema guida". Di Francesco Naviglio.

La guida è l'attività lavorativa più pericolosa: è questo un dato ormai assodato e ricorrente.

I lavoratori che utilizzano un mezzo di trasporto per la loro attività o per andare e tornare dal lavoro sono la quasi totalità; le aziende che sono consapevoli di ciò e adottano adeguate misure di prevenzione sono tuttavia una minoranza.

Milioni di persone usano la strada per svolgere il proprio lavoro o per spostarsi al di fuori dell'ambito lavorativo. Entrambi gli universi, così facendo, entrano in contatto e creano situazioni di rischio.

Circolano una grande varietà di veicoli, tra cui auto, furgoni, camion, taxi, veicoli di servizio e di emergenza, autobus e minibus, pullman, e motocicli, al fine di soddisfare esigenze lavorative e non.

Alcuni per lavorare utilizzano biciclette o vanno a piedi (per esempio, i lavoratori delle poste, addetti alla manutenzione, netturbini, la polizia e così via) e sono comunque sulla strada per svolgere il proprio lavoro.

Tutti noi condividiamo la strada per lavoro, svago, spostamenti casa-lavoro-negozi-scuole-vacanze e per tutte le necessità al di fuori della propria abitazione.

Si può allora sostenere che la strada costituisce uno dei maggiori, se non il maggiore, pericoli per la nostra sicurezza sia in occasione di lavoro che per qualsiasi altro motivo che ci spinge ad utilizzarla. Tale consapevolezza è ancora lontana dall'essere acquisita e percepita e per tale motivo sono spesso i comportamenti imprudenti e non consapevoli che generano gli incidenti su strada. Nasce per questo l'esigenza di sviluppare sempre più azioni tendenti a sottolineare in modo chiaro ed esplicito l'esigenza di valutare la "strada" come fonte di pericolo per la salute e la sicurezza. Questo approccio deve essere condiviso dagli addetti ai lavori per condurre ad una valutazione dei rischi provenienti dalla "strada" adeguata, in modo tale da imporre l'adozione di tutte quelle "misure ragionevolmente praticabili" per gestire tale tipologia di rischi.

Non esistono aziende o organizzazioni che si possano considerare esenti da tale rischio. Tutte le aziende, in un modo o nell'altro, interagiscono con la "strada" e tutti i lavoratori sono esposti ai rischi connessi durante la loro attività o nei percorsi casa-lavoro ai pericoli connessi.

I dati generali sugli infortuni sul lavoro sono in calo ma restano sempre alti. Sono invece in contro tendenza gli infortuni sul lavoro, in particolare i mortali, che avvengono sulle strade. Si tratta di un dato che trova conferma anno dopo anno: **la prima causa di morte sul lavoro è data dagli incidenti stradali**, siano essi avvenuti durante il lavoro stesso o in itinere (cioè durante gli spostamenti fatti per andare da casa al lavoro e viceversa).

Da ciò la necessità che diventi prioritaria l'attenzione dei datori di lavoro ed dei responsabili aziendali della sicurezza dei lavoratori (RSPP ed HSE Manager) verso la problematica degli spostamenti su strada dei propri dipendenti con azioni che vadano al di là di quanto previsto dalla normativa sul lavoro. Devono intervenire con azioni specifiche oppure implementando veri e propri sistemi di gestione "ISO 39001" per la riduzione del rischio stradale.

Dalla normale e ricorrente mobilità "in itinere" di tipo pendolare, al lavoro quotidiano su strada degli addetti ai diversi servizi, fino alle necessità specifiche di mobilità di chi ricopre funzioni dirigenziali e di rappresentanza, è necessario assicurarsi e garantire che ogni dipendente si attenga scrupolosamente alle disposizioni aziendali e che sia inoltre in possesso di competenze per il lavoro su strada specifiche per il proprio incarico. Il tutto, gestito da chi riveste responsabilità di gestione della mobilità e – soprattutto – della sicurezza in ambito aziendale (dal Datore di Lavoro all'HSE Manager, dall'RSPP, al fleet manager, per finire con il mobility manager).

Per molte aziende e diverse attività, infatti, il "luogo di lavoro" non è individuabile semplicemente all'interno di un ufficio o di uno stabilimento produttivo ma è anche la strada pubblica, spesso in condizioni di difficile gestione (come nel caso di flussi di merci pericolose che impegnano le strade urbane). Per minimizzare i rischi di questi lavoratori ed aumentare la sicurezza stradale complessiva (a vantaggio dei lavoratori stessi e di ogni altro utente) si dovranno fare adeguate valutazioni e approfondimenti che consentano di ridurre il rischio stradale intervenendo sulle componenti **Uomo-Veicolo-Spostamento** del " sistema guida".

Nel 2012 è stata pubblicata la norma ISO 39001 "Road Traffic Safety Management Systems". La norma definisce i requisiti che deve avere un sistema organizzativo mirato alla riduzione del numero dei morti e feriti conseguenti agli incidenti su strada. Potenzialmente tale sistema può essere adottato da qualsiasi tipo di organizzazione: aziende private, gestori di reti stradali, Enti Pubblici, ecc. Naturalmente i soggetti più indicati per l'implementazione di un sistema del genere sono le aziende di una certa dimensione che generano, direttamente o indirettamente, un gran numero di spostamenti stradali per motivi di lavoro. Aziende che trasportano persone o merci, aziende che svolgono pubblici servizi (es. gestione strade, raccolta rifiuti, aziende del tipo "global service" ecc.) o di aziende che hanno su strada una rete vasta e capillare di persone con mansioni di natura commerciale o operativa. La certificazione ISO 39001 non costituisce un obbligo di legge ma certamente l'adozione di un "Road Traffic Safety Management Systems" aiuta certamente l'azienda a sistematizzare e proceduralizzare la valutazione del rischio assumendone la cognizione responsabilmente. Obbligatoria, infatti, è la valutazione del rischio stradale per i lavoratori che abbiano, nella loro mansione, compiti da svolgere su strada (con o senza l'uso di veicoli aziendali).

Il Testo Unico di Salute e Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) non cita nello specifico la valutazione del rischio stradale, tuttavia, esso prevede che i Datori di Lavoro individuino *tutti i rischi* a cui possono essere sottoposti i loro lavoratori, li valutino ed adottino misure opportune per la riduzione degli stessi. In aggiunta il D.Lgs. 81/2008 prevede che i datori di lavoro assicurino che le loro attività produttive non arrechino danno all'ambiente circostante in cui, certamente, la sicurezza stradale

occupa un posto di primo piano. In aggiunta c'è da tenere presente che l'approccio di un sistema organizzativo conforme ai requisiti della norma ISO 39001 è orientato alla tutela dell'incolumità non solo dei dipendenti di una data organizzazione, ma anche di tutti gli utenti della strada rispetto ai quali le attività dell'organizzazione possono avere un impatto. La certificazione di un sistema di gestione conforme a questo standard, quindi, si sposa bene anche con quelle certificazioni relative ai modelli organizzativi orientati alla tutela ed al rafforzamento della responsabilità amministrativa e sociale dell'impresa (cfr. D.Lgs. 231/2001, certificazione SA8000, D.Lgs 81/2008 ecc.).

Da quanto fin qui esposto appare evidente gli stretti legami che esistono da una lettura combinata delle normative, volontarie e cogenti, in materia di sicurezza stradale. Legami che possiamo inquadrare in uno scenario solidaristico di tutti gli utenti e utilizzatori della strada che, lavoratori o no, sono esposti in misura identica ai pericoli insiti e collegati al movimento di merci e persone tramite autoveicoli di qualsiasi tipo e dimensione. Proprio da queste considerazioni AiFOS ha intrapreso uno studio approfondito di queste tematiche riunendo intorno ad un tavolo di lavoro esperti, consulenti e formatori, che insieme anche a soggetti istituzionali come la Polizia Stradale redigano un piano di lavoro che preveda azioni convegnistiche e formative finalizzate ad alzare il livello di attenzione su questa problematica, incidendo sulla consapevolezza ed i comportamenti di tutti: lavoratori e utenti della strada.

Fonte AIFOS
Vedi all.sic. 6- 7

Modelli in formato editabile per la formalizzazione e la gestione delle azioni di coordinamento o di prescrizione (preventiva e/o protettiva) a seguito di sopralluogo in cantiere.

Il Dott. Michele Montresor, T.d.P. presso ATS Val Padana (ex ASL della Provincia di Mantova) dal 1999, ha scelto di pubblicare e socializzare sulla *Libreria Digitale dell'Associazione* un modello di Verbale per i sopralluoghi in cantiere del Coordinatore in fase di Esecuzione (formato MS Word).

L'autore intende proporre un contributo operativo in termini di tracciamento delle attività di coordinamento del CSE, nell'ambito della propria attività di *governance* della sicurezza all'interno dei cantieri temporanei e mobili di cui al Titolo IV del D.Lgs 9 aprile 2008, n°81, che tenga conto dell'estrema variabilità dei cantieri ove tali soggetti prestano la loro attività professionale.

Particolare attenzione è stata data alla necessità, per tali professionisti, di dimostrare, con atti scritti giuridicamente validi, la propria attività di coordinamento in ossequio al dettato normativo; cosicché, in caso di eventuali contestazioni, possa assicurarsi, per quanto possibile, un sufficiente grado di autotutela.

Pur nella consapevolezza che lo strumento proposto non è in grado di modellarsi nel 100% delle situazioni che è possibile incontrare [1], esso appare in grado di costituire una valida metodologia (per altro modificabile a piacere al fine di una maggior contestualizzazione operativa), per assicurare:

- ✓ Tracciabilità dell'attività del CSE, sia per il Committente che per gli O.d.V;
- ✓ Utilizzabilità sia per sopralluoghi di bassa entità e significatività utilizzando l'apposita sessione di aggiornamento delle fasi di lavoro (vedi giornale di cantiere - coordinamento) che più impegnativi anche dal punto di vista delle eventuali disposizioni da impartire alle imprese e/o lavoratori autonomi (vedi Verbale e Allegato sopralluogo di cantiere);

- ✓ Possibilità, mediante produzione di verbali in duplice/triplice copia, di responsabilizzare Imprese e L.A. nella "presa in carico" delle disposizioni loro impartite in forma scritta e non solo informalmente per via verbale. Copia delle disposizioni e dell'attività di coordinamento del CSE rimane così in cantiere a disposizione anche di altre imprese interessate alle lavorazioni;
- ✓ Possibilità di una compilazione rapida con apposizione di "spunte" relative alle attività proprie del CSE ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs 9 aprile 2008.
- ✓ Data la completezza delle informazioni che è possibile raggiungere con tale strumento, è possibile evitare o comunque ridurre al minimo indispensabile l'attività di rendicontazione alle imprese che sovente viene condotta al termine della giornata con redazione di verbali "ad hoc" per e-mail o fax.

Tutti i documenti possono essere modificati ed intestati a secondo delle esigenze degli utenti.

[1]Dimensioni, tipologie e durata delle lavorazioni, tipologie di rischi e delle imprese e lavoratori autonomi che svolgono tali lavori, condizioni di esercizio, ecc.

**Fonte : no-reply@iclhub.it
Vedi all.sic.8**

Documento redatto per l'Osservatorio Sicurezza dell'Ordine degli Architetti di Bologna dall'Arch. Gaetano Buttarò.

Chiuso in data 24/09/2016